



COMUNE DI CONA

Città metropolitana di Venezia

Piazza Cesare De Lotto, 15 - 30010 CONA (VE)

Tel. 0426/308911 – Fax 0426/308030

PEC comune.cona@pec.it - Sito web www.comune.cona.ve.it

Codice Fiscale 00334010279 – P. IVA 01505990273

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2022

Il Comune, in adesione alla Determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali e Servizi Sociali n. 34 del 29/11/2022, indice il presente bando di concorso per l'anno 2022 per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili o saranno ultimati nel Comune nel periodo di efficacia della graduatoria, escluse eventuali riserve di alloggi disposte ai sensi della L.R. 03/11/2017 n. 39.

Il Comune provvede alla pubblicazione del presente bando, dandone la massima diffusione, a livello regionale, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge in materia di trasparenza e pubblicità.

Coloro i quali hanno già presentato istanza nell'edizione precedente sono tenuti a ripresentare la domanda nei termini e con le modalità previste dal presente bando.

1) Requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica (art. 25 L.R. n. 39/2017).

La partecipazione al bando di concorso è consentita per un unico ambito territoriale a:

- a) cittadini italiani;
- b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari, ai sensi del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri";
- c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 "Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo";
- d) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251 "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta";
- e) stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 40, c. 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

I richiedenti **devono**, inoltre, essere in possesso dei seguenti **requisiti**:

- a) residenza anagrafica nel Veneto da almeno cinque anni, anche non consecutivi e calcolati negli ultimi dieci anni, fermo restando che il richiedente deve essere, comunque, residente nel Veneto alla data di scadenza del bando;
- b) non essere stati condannati per il reato di “Invasione di terreni o edifici” di cui all’articolo 633 del codice penale, nei precedenti cinque anni;
- c) non essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all’estero. A tal fine non si considerano la proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest’ultima è stata assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio o comunque non è in disponibilità del soggetto richiedente, fermo restando quanto stabilito dalla L. 20 maggio 2016, n.76 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”;
- d) non essere stati assegnatari in proprietà immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici, o non aver avuto precedenti finanziamenti pubblici di edilizia agevolata, in qualunque forma concessi, salvo che l’alloggio sia inutilizzabile o distrutto non per colpa dell’assegnatario;
- e) situazione economica del nucleo familiare, rappresentata dall’ISEE-ERP del valore non superiore ad € 20.755,00 (aggiornato con Decreto del Direttore della Unità Organizzativa Edilizia Regione Veneto n. 3 del 09 febbraio 2022);
- f) non aver ceduto o sublocato, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l’alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato.

I requisiti devono essere posseduti in capo al richiedente, nonché, limitatamente ai requisiti di cui al comma 2, lettere b), c), d), f) anche in capo agli altri componenti il nucleo familiare, sia alla data di scadenza del bando di concorso, che al momento dell’assegnazione dell’alloggio e stipulazione del contratto di locazione e devono permanere per l’intera durata dello stesso. Il requisito di cui al c. 2), lettera e) deve sussistere alla data dell’assegnazione dell’alloggio e stipulazione del contratto di locazione con riferimento al valore dell’ISEE-ERP per l’accesso, vigente in tale momento.

Nucleo familiare (art. 26 L.R. 39/2017)

Per nucleo familiare si intende la famiglia che occuperà l’alloggio costituita dai coniugi o dai soggetti di cui all’art. 1, c. 2 della L. 20 maggio 2016 n. 76, o da una sola persona, nonché dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi ed affiliati conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare i conviventi di fatto, ai sensi della L. 20 maggio 2016 n. 76, gli ascendenti, i discendenti e i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza abbia avuto inizio almeno due anni prima dalla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Per il cittadino di paese non appartenente all’Unione Europea sono considerati componenti del nucleo familiare i soggetti per i quali è stato ottenuto il ricongiungimento in conformità alla normativa statale vigente.

ISEE-ERP

La situazione economica del nucleo familiare è stabilita da uno specifico indicatore della situazione economica equivalente denominato ISEE-ERP, disciplinato dall’art. 27 della L.R. 39/2017 e calcolato secondo le modalità di cui all’art. 7 del Regolamento Regionale n. 4/2018, approvato con D.G.R. n 272 del 08/03/2019.

L'indicatore ISEE-ERP sarà calcolato automaticamente con l'inserimento della domanda nella Piattaforma Regionale di ERP (verrà inserito il protocollo dell'ISEE presentato).

L'ISEE presentato dovrà essere ordinario o, eventualmente, corrente, privo di omissioni e difformità e in corso di validità.

2) Condizioni per l'attribuzione dei punteggi (art. 28 L.R. n. 39/2017).

La graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è formata sulla base dei punteggi definiti dal regolamento di cui all'art. 49, c. 2, della L.R. 3 novembre 2017, n. 39, approvato con D.G.R. n. 1119 del 31/07/2018 e successive modifiche nonché dei punteggi definiti dalla Deliberazione di G.C. n. 1 del 24/01/2022, e attribuiti con riferimento alle seguenti condizioni del nucleo familiare. Detti punteggi sono attribuiti anche sulla base dei dati personali e sensibili ai sensi dell'art. 4, c. 1, D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo GDPR 2016/679, indispensabili per acquisire il riconoscimento delle condizioni oggettive e soggettive:

Condizioni soggettive (art. 8 del Regolamento Regionale n. 4 del 10/08/2018):

- a) situazione economica disagiata, stabilita sulla base dell'indicatore ISEE-ERP (punteggio massimo: 5 punti):

indicatore ISEE-ERP da € 0,00 a € 2.000,00	punti 5
indicatore ISEE-ERP da € 2.000,00 a € 10.000,00	punti da 5 a 1

- b) presenza di persone anziane di età (punteggio massimo: 3 punti):

compresa fra anni 65 e anni 75	punti da 1 a 3
oltre i 75 anni	punti 3

- c) presenza di persone con disabilità (punteggio massimo: 5 punti):

presenza di persone con percentuale di invalidità superiore ai due terzi*	punti 3
presenza di persone portatrici di handicap ai sensi dell'art.3, c. 3 della legge 104/92 *	punti 5

() Le condizioni di cui al precedente punto non sono cumulabili, verrà considerato il singolo valore più favorevole.*

- d) genitore solo con figli a carico:

1. per figli minorenni (punteggio massimo: 5 punti):

da 1 a 3 figli minorenni	punti da 2 a 5
oltre i 3 figli minorenni	punti 5

2. per figli maggiorenni (punteggio massimo: 3 punti):

da 1 a 3 figli maggiorenni	punti da 1 a 3
oltre i tre figli maggiorenni	punti 3

- e) nucleo familiare di nuova formazione (punteggio massimo: 7 punti) costituito da coppie che abbiano contratto matrimonio e coppie che si trovino nelle condizioni di cui alla L. 20 maggio 2016, n. 76 da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando oppure che il

matrimonio, l'unione civile o la convivenza avvenga prima dell'assegnazione dell'alloggio:

senza figli	punti 3
con figli minori di età inferiore a quattro anni	punti 7
con figli minori di età superiore a quattro anni	punti 5

f) residenza anagrafica o attività lavorativa nel Veneto (punteggio massimo: 7 punti):

da 10 a 30 anni	punti da 2 a 7
oltre i 30 anni	punti 7

g) emigrati che dichiarino nella domanda di rientrare in Italia per stabilirvi la residenza punti 2

h) anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva negli ultimi dieci anni da 1 a 5 anni (punteggio massimo: 5 punti) punti da 1 a 5

Condizioni oggettive (art. 8 del Regolamento Regionale n. 4 del 10/08/2018):

a) condizioni abitative improprie dovute a:

1) dimora procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica debitamente certificata dall'ente che ha assegnato la dimora	punti 10
2) coabitazione con altro o più nuclei familiari	punti 1
3) presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio*	punti 2
4) sovraffollamento documentato da certificato dell'autorità competente di data non anteriore ad un anno dalla data di pubblicazione del bando: da tre a quattro persone a vano utile (esclusa la cucina se inferiore a mq. 14)*	punti da 2 a 4
5) alloggio antigienico *	punti 2

() Queste condizioni devono essere certificate dalla competente autorità, purché tale certificazione non sia di data anteriore ad un anno dalla data di pubblicazione del bando.*

b) rilascio di alloggio a seguito di provvedimento esecutivo, non intimato per inadempienza contrattuale fatte salve le cause di morosità incolpevole previste dalla normativa vigente, o altra condizione che renda impossibile l'uso dell'alloggio, debitamente documentate punti 12

c) manca di alloggio da almeno un anno* punti 14

() la mancanza di alloggio da almeno 1 anno DOVRÀ essere specificatamente documentata*

Condizioni soggettive aggiuntive in rapporto a particolari situazioni presenti nel territorio, stabilite con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 24/01/2022 per un massimo di 8 punti (art. 28, c. 2, L.R. 39/2017 e art. 8, c. 4, del Regolamento Regionale n. 4 del 10/08/2018):

a) Residenza nel Comune di Cona in via continuativa

da 5 a 10 anni	punti 2
da 10 anni e 1 giorno a 15 anni	punti 4
oltre 15 anni	punti 8

3) Modalità per la presentazione delle domande di assegnazione.

La domanda, redatta su apposito modello approvato dalla Giunta Regionale e completa di tutti gli allegati richiesti, può essere presentata con le seguenti modalità:

- procedura on-line ex art. 24, c. 1, lett. e) della L.R. 3 novembre 2017, n. 39. Per accedere a tale procedura si dovrà essere in possesso dello SPID¹ (o CIE o CNS), necessario per accedere ai servizi *on-line* della pubblica amministrazione, con *username* e *password* personali. Per presentare la domanda *on-line* è sufficiente collegarsi al sito <https://erp.regione.veneto.it/Home/LoginSpid> e seguire le istruzioni fornite dalla piattaforma, allegando tutti i documenti richiesti;
- in formato cartaceo, da consegnare, compilata in ogni sua parte e corredata degli allegati, all'Ufficio Protocollo del Comune di Cona, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 12.30(*);
- tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) con invio all'indirizzo comune.cona@pec.it, debitamente compilata e corredata della documentazione richiesta nel bando(*). Si sottolinea che la trasmissione deve provenire da PEC e non da posta elettronica ordinaria.

(*) La domanda, qualora presentata in forma cartacea e con PEC, dovrà essere sottoscritta dall'interessato (con firma autografa o digitale) e, alla medesima, oltre ai documenti certificativi obbligatori, dovrà essere allegata fotocopia semplice di un documento di identità del richiedente. La domanda, inoltre, dovrà essere corredata da apposita delega firmata dall'interessato, per il caricamento nella piattaforma informatica regionale ERP.



Per informazioni su come scaricare i documenti necessari per presentare la domanda, e/o su come poterli ritirare in formato cartaceo, consultare il successivo punto **8) INFORMAZIONI**.

La domanda deve essere completa di **marca da bollo da € 16,00**.

Nel caso la domanda di partecipazione al presente Bando sia inoltrata tramite l'apposita procedura online sotto descritta, verrà richiesto di confermare, mediante apposita *check-box* (segno di spunta), che gli obblighi relativi al pagamento dell'imposta di bollo sono stati assolti. Verrà inoltre richiesto l'inserimento dell'identificativo della marca da bollo acquistata, nonché di dichiarare che la marca da bollo viene utilizzata esclusivamente per l'istanza stessa, provvedendo ad annullare la predetta marca e impegnandosi a conservarne l'originale per eventuali controlli da parte dell'amministrazione, nella consapevolezza che è nella piena, esclusiva e diretta responsabilità del richiedente l'obbligo di utilizzare una marca da bollo per ogni singola istanza e che pertanto non è possibile utilizzare più volte gli stessi dati identificativi per istanze diverse.

¹ Per maggiori informazioni in merito all'ottenimento dello SPID, si rimanda alla pagina <https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/come-attivare-spid/>

Per la partecipazione al bando e la compilazione della domanda il richiedente deve essere munito di:

- Documento d'identità in corso di validità proprio e di tutti i componenti del nucleo familiare;
- Titolo per il soggiorno in Italia proprio e di tutti i componenti del nucleo familiare (se proveniente da Paesi extra Unione Europea);
- ISEE in corso di validità (ordinario o, eventualmente, corrente);
- *Per i titolari di permesso di soggiorno almeno biennale*, dichiarazione del datore di lavoro comprovante l'attività lavorativa in corso o, per lavoratore autonomo, attestazione possesso partita IVA attiva;

Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 25 della L.R. 3 novembre 2017, n. 39 da parte del richiedente e dei requisiti di cui alle lettere b), c), d) ed f) del comma 2 del medesimo articolo da parte dei componenti il suo nucleo familiare, sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. Il requisito di cui al c. 2, lett. e) dell'art. 25 della L.R. 3 novembre 2017, n. 39, deve essere documentato con dichiarazione unica sostitutiva ISEE relativa all'ultima dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 5 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 2014 ed al conseguente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante "Regolamento concernente la revisione e le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)".

Qualora la domanda riguardi specifiche condizioni soggettive e oggettive, il richiedente deve essere munito della seguente documentazione, propria e/o dei componenti del nucleo familiare, da allegare alla domanda:

CONDIZIONI SOGGETTIVE	DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
	<ul style="list-style-type: none"> • Certificato di invalidità civile • Certificazione di stato di handicap (L. 104/92)(*) • Documentazione attestante il matrimonio o dichiarazione di impegno a contrarre matrimonio per i nubendi fermo restando quanto stabilito dalla L. 20 maggio 2016, n. 76
	<ul style="list-style-type: none"> • Documentazione attestante la condizione di emigrato
	<ul style="list-style-type: none"> • Autocertificazione di anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva negli ultimi dieci anni da 1 a 5 anni
	DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
CONDIZIONI OGGETTIVE	<p>Per i nuclei familiari NON residenti a Cona:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Certificazione rilasciata dall'Ente competente che attesta la dimora procurata a titolo precario come indicato nelle condizioni oggettive punto a) c. 1. <p>Per i nuclei familiari residenti a Cona</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le certificazioni dei Servizi Sociali relative alla dimora procurata saranno inserite d'ufficio per le famiglie in carico al servizio. • Autocertificazione di coabitazione con altro o più nuclei familiari • Certificazione igienico-sanitaria dell'alloggio rilasciata dall'Azienda ULSS competente attestante le condizioni di antigienicità, sovraffollamento dell'alloggio occupato o la presenza di barriere architettoniche in caso di portatori di handicap motorio. Tale documento non deve essere anteriore ad un anno dalla data di pubblicazione del Bando.(*) • Provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio emesso da un'Autorità Pubblica; Ordinanza di rilascio dell'alloggio; Conciliazione giudiziaria e provvedimenti di rilascio emessi da altri Enti e/o Autorità Pubbliche.(*) <i>Tutti i provvedimenti non devono essere intimati per inadempienza contrattuale fatte salve le cause di morosità incolpevole previste dalla normativa vigente, o altra condizione che renda impossibile l'uso dell'alloggio, debitamente documentate.</i>

I documenti contrassegnati con asterisco (*) **NON** possono essere resi mediante autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000. **TUTTI GLI ALTRI DOCUMENTI POTRANNO ESSERE REDATTI SOTTO FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE.**

4) Termine per la presentazione delle domande.

Le domande dovranno essere presentate dal **30 NOVEMBRE al 30 DICEMBRE 2022.**

Le domande presentate in forma cartacea dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo comunale entro l'orario di chiusura al pubblico dello stesso, ossia **entro le ore 12.30.**

5) Istruttoria delle domande e formazione della graduatoria.

Il Comune che ha indetto il bando, o l'ATER di Venezia qualora delegata, procede all'istruttoria delle domande e alla formazione della graduatoria provvisoria, entro centoventi giorni dalla scadenza del bando. Detto termine è prorogato di ulteriori sessanta giorni, qualora a seguito del bando, pervenga un numero di domande superiore a 300.

A parità di punteggio le domande sono collocate in ordine crescente in relazione alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente. In caso di ulteriore parità l'ordine sarà stabilito sulla base della data di presentazione della domanda.

In caso di eventuali anomalie riferite alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente, si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 27, c. 4, della L.R. 3 novembre 2017, n. 39 e dall'art. 7, c. 1, lett. c) del Regolamento approvato con D.G.R. n. 1119 del 31 luglio 2018.

Nella graduatoria sono indicate anche le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.

Entro dieci giorni dall'approvazione, la graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito, è pubblicata per trenta giorni nelle forme già descritte per la pubblicazione del bando.

Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria, gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione Alloggi di cui all'articolo 33 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, presso l'ATER nella quale è istituita.

La Commissione Alloggi di cui all'articolo 33 della legge regionale 3 novembre 2017, n.39, decide i ricorsi pervenuti entro e non oltre sessanta giorni dal loro ricevimento e trasmette le risultanze al Comune o all'ATER, qualora delegata, entro quindici giorni dalla loro determinazione.

La graduatoria definitiva, redatta tenendo conto dei ricorsi decisi, dovrà essere approvata entro quindici giorni dal ricevimento delle decisioni della Commissione Alloggi.

La graduatoria definitiva, è pubblicata con le stesse modalità previste per la graduatoria provvisoria.

6) Modalità di assegnazione degli alloggi.

L'assegnazione in locazione degli alloggi, agli aventi diritto, è disposta dall'Ente proprietario o delegato, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti ai sensi dell'art. 25, c. 3, della L.R. 3 novembre 2017, n. 39.

L'assegnazione è effettuata mediante la procedura informatica di cui all'art. 24, c. 6, della predetta legge, sulla base degli abbinamenti tra i richiedenti inseriti in graduatoria e gli alloggi disponibili, tenuto conto della composizione dei nuclei familiari e delle caratteristiche delle unità abitative da assegnare nel rispetto dei seguenti parametri:

Numero componenti	Superficie utile minima	Superficie utile massima	Numero camere max
1	28,00	45,00	1
2	45,01	65,00	2
3	65,01	75,00	2
4	75,01	80,00	3
5	80,01	85,00	3
6 o più	Oltre 95,00		4 o più

Nell'assegnazione effettuata secondo i parametri di cui sopra dovranno essere altresì tenuti in considerazione, di norma, i seguenti criteri:

- Alloggio con una camera da letto: 1 persona oppure una coppia (coniugi o coppia conviventi);
- Alloggio con due camere da letto: due persone se composto da adulto con figlio/a oppure composto da due persone adulte non coppie conviventi, oppure tre persone se inferiore a mq 65 utili oppure quattro persone se superiore a mq 65 utili;
- Alloggio con tre camere da letto: quattro persone se superiore a mq 65 utili ed inferiore a mq 80, oppure cinque o più persone.

Qualora fossero disponibili per l'assegnazione più alloggi idonei al nucleo familiare avente diritto, dovrà essere tenuta altresì conto la condizione economica del medesimo in relazione al canone ed alle spese accessorie.

Possono essere effettuate assegnazioni in deroga ai parametri di cui sopra nei casi di presenza di disabilità grave o di particolari condizioni degli assegnatari purché la deroga consenta, a giudizio dell'Ente proprietario o delegato, soluzioni valide ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico.

7) Modalità per la determinazione dei canoni di locazione.

Il canone degli alloggi viene determinato e applicato ai sensi del Regolamento Regionale in materia di e.r.p. n. 4/2018 così come modificato dal Regolamento Regionale n. 4/2019 e s.m.i..

8) INFORMAZIONI

Per informazioni e scaricare i documenti necessari per presentare la domanda consultare il sito www.comune.cona.ve.it (Albo *on-line* oppure sezione "Notizie" sempre in *homepage*) ed il sito di Ater Venezia <https://www.atervenezia.it/argomento-infocomuni/bandi-erp/>, in alternativa, il modulo è ritirabile in formato cartaceo dall'apposito contenitore posto all'esterno dell'entrata principale del Municipio.

Ufficio Servizi Sociali: tel. 0426/308923.

Cona, 29 Novembre 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIALI

Dott.ssa Chiara Betto

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)